



Area Welfare

*Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e  
sostegno alla genitorialità*

**Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, idonei alla stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro Diurno Polifunzionale per minori, per il biennio 2024 – 2026 - Integrazione**

## **1. Premessa**

Il Comune di Napoli ha strutturato un modello di erogazione dei servizi socio - educativi in favore dei minori della città mediante il convenzionamento con Centri polifunzionali per minori autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014.

Il presente avviso ha l'obiettivo di provvedere all'integrazione della procedura, indetta determina n. E1094\_16092024\_18 del 16/09/2024. di aggiornamento dell'Elenco dei soggetti prestatori idonei alla stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro Diurno Polifunzionale per minori con il Comune di Napoli, per il biennio 2024 – 2026, avvalendosi dell'istituto del convenzionamento previo accreditamento dell'art. 55 e 56, d.lgs. 117/2017.

Si intende, in particolare, individuare e selezionare gli enti con i quali stipulare nuove convenzioni all'interno delle quali sono definiti i corrispettivi, la durata, gli obblighi reciproci e le modalità di monitoraggio e valutazione per la realizzazione delle attività fino al 31/7/2026.

La convenzione disciplina i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli ed il soggetto prestatore, fermo restando che gli effetti della stessa si esplicheranno solo in relazione alla tipologia e quantità delle prestazioni effettivamente autorizzate mediante apposite formali comunicazioni di autorizzazione all'inserimento dei minori individuati dai Servizi Sociali territoriali.

## **2. Prestazioni richieste e caratteristiche del servizio**

I Centri diurni polifunzionali, così come definito nel Catalogo regionale (D.G.R. 27/2014, così come modificato con D.G.R. 439/2023), sono servizi articolati in spazi multivalenti, che si collocano nella rete dei servizi sociali territoriali. Offrono possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative proponendo una risposta qualificata ai bisogni di sostegno, recupero, socializzazione, gestione del tempo libero, partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva.

Le prestazioni erogate dai Centri diurni polifunzionali per minori sono le seguenti:

- a) Attività di consolidamento didattico finalizzate al rinforzo e al recupero delle conoscenze, delle competenze e delle abilità acquisite in ambito scolastico. I minori vengono aiutati ad acquisire un più adeguato metodo di studio e a migliorare il proprio adattamento all'ambiente normativo e relazionale della scuola. L'equipe educativa a tal fine

adotta metodologie interattive e coinvolgenti adeguate alla fascia d'età, pianificando laddove ritenuto necessario momenti di confronto e condivisione con i referenti scolastici.

- b) Attività laboratoriali e attività sportive: le attività laboratoriali sono rivolte a stimolare e sviluppare alcune particolari forme espressive dei minori che attraverso la manualità, la musica, il teatro, etc., acquisiscono maggiore fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, imparano ad esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti, acquistano maggiori competenze relazionali, rispondono in questo senso, all'esigenza di offrire situazioni nuove rispetto a quelle abituali, nelle quali sia possibile per i minori mettersi in gioco in modo diverso. Il laboratorio viene inteso sia come spazio fisico che contiene l'attività, sia come contesto che attribuisce significato all'attività stessa. Nelle due rappresentazioni l'educatore deve prestare attenzione alla cura e all'organizzazione degli spazi (setting), programmare un tempo adeguato alle attività laboratoriali, partecipare in un'ottica di co-educazione, non solo come conduttore, ma anche come persona, per rafforzare la comprensione di sé stesso nell'agire educativo. Le attività sportive consentono una crescita psicofisica equilibrata, contribuiscono allo sviluppo delle dinamiche relazionali e alla maturazione psicologica individuale. Tali attività consentono l'acquisizione di competenze e abilità di specifiche discipline sportive, nonché lo sviluppo dell'espressività individuale e di gruppo attraverso i movimenti del corpo.
- c) Uscite sul territorio e campi estivi: le visite guidate, le escursioni, gli incontri e gli scambi con altri rappresentano uno strumento trasversale ai diversi moduli di attività, che consentono a bambini e ragazzi di acquisire progressivamente un'immagine sempre più nitida e approfondita della realtà sociale e del contesto territoriale in cui vivono. Tali attività costituiscono un'opportunità per scoprire le risorse naturali, artistiche e culturali del territorio urbano ed extra-urbano. Nell'ambito del programma annuale delle attività deve essere prevista l'organizzazione di campi estivi di tipo semiresidenziale, con le modalità più avanti descritte.
- d) Attività con le famiglie: in questo genere di attività l'educatore è chiamato a mantenere costante l'attenzione dei genitori circa i percorsi educativi che vengono costruiti dall'equipe in favore dei minori. È utile quindi prevedere un coinvolgimento attivo dei genitori nel percorso educativo del centro diurno, attraverso l'utilizzo di metodi e strumenti specifici.
- Creare appositi spazi di incontro e confronto con i genitori, famiglie ed educatori per conoscere, condividere e comprendere meglio i bisogni educativi dei bambini e ragazzi e co-partecipare alla costruzione delle progettazioni educative individuali e di gruppo, elaborando in maniera congiunta interventi socioeducativi mirati. Diventano funzionali allo scopo l'organizzazione e la previsione di una partecipazione attiva da parte dei genitori alle attività laboratoriali.

### 3. Modalità di funzionamento

Fermi restando i requisiti strutturali, funzionali e organizzativi previsti dal Regolamento regionale, i servizi Centri diurni polifunzionali per minori che operano in convenzione con il Comune di Napoli devono garantire:

- l'apertura per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì per tutto l'anno; in relazione alle risorse finanziarie utilizzabili, l'ufficio potrà disporre la sospensione delle attività dei centri diurni in considerazione delle specifiche esigenze socioeducative ed organizzative, per un massimo di tre mesi l'anno; parimenti, verranno valutate le esigenze di programmazione delle attività presentate dagli enti gestori;
- il funzionamento per quattro ore giornaliere in orario extrascolastico; le attività non potranno terminare prima delle ore 17.30;
- per i Centri diurni che offrono il servizio di trasporto, il Servizio Sociale Territoriale che lo ritenga necessario formulerà specifica richiesta; il trasporto verrà effettuato a conclusione dell'orario scolastico, per il percorso dalla scuola alla sede del Centro diurno polifunzionale e ritorno a casa; nell'ipotesi in cui il Centro Diurno non eroghi tale prestazione, sarà cura del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e il Sostegno alla Genitorialità autorizzare l'ingresso in altra struttura che preveda detto servizio;
- la somministrazione del pasto, se richiesto dalle famiglie, nel rispetto del criterio di residualità di cui al successivo paragrafo;
- la realizzazione delle attività di tipo sociale, aggregativo, di consolidamento didattico, laboratoriale, sportive nell'ambito di uno specifico progetto socioeducativo che deve riguardare il gruppo di bambini/bambine – ragazzi/ragazze e il percorso individuale di ciascuno.

La gestione del rapporto tra le attività scolastiche (tempo prolungato; progetti scolastici pomeridiani ecc.), specie ove svolte nella stessa sede del centro diurno, dovrà osservare il **criterio di residualità, per cui i corrispettivi erogati dal Comune di Napoli per lo svolgimento del servizio “centro diurno polifunzionale per minori” non potranno in**

**alcun modo coprire, in tutto o in parte, il costo di prestazioni di natura diversa (es. frequenza scolastica, frequenza dei doposcuola o di progetti extrascolastici, palestre ecc.).**

L'ente gestore del centro diurno che operi anche nel campo scolastico, oppure che gestisca un centro diurno avente sede all'interno di un istituto scolastico o di un altro servizio destinato ai minori (palestre, scuole calcio, doposcuola privato ecc.), dovrà trasmettere la programmazione delle attività non riferibili al centro diurno (programmazione scolastica, calendario attività sportive ecc.) e dimostrare che le stesse non influiscano su quelle del servizio socioeducativo.

L'osservanza del criterio di residualità costituisce prestazione essenziale del contratto.

A titolo esemplificativo, costituiscono violazioni del già menzionato criterio le seguenti casistiche:

- a) porre a carico del centro diurno polifunzionale il pasto erogato durante l'orario scolastico;
- b) porre a carico del centro diurno l'intero corrispettivo del servizio di trasporto, ove lo stesso sia utilizzato dalle famiglie anche come modalità di accompagnamento del minore a scuola;
- c) finanziare con i corrispettivi dei centri diurni i costi per lo svolgimento di attività extrascolastiche svolte in favore dei minori beneficiario del servizio congiuntamente con alunni della stessa classe del minore, estranei al servizio;
- d) finanziare con le specifiche voci di costo riconosciute al Centro diurno, il personale, beni o attività a supporto di altre attività o servizi gestiti dall'Ente erogatore o da soggetti terzi (es. l'acquisto di attrezzature per palestra ad uso promiscuo, i costi per educatori utilizzati anche nelle attività scolastiche pomeridiane ecc.);
- e) duplicare i costi per gli stessi fattori di produzione utilizzati tra più servizi comunali (es. i medesimi educatori che operano per i L.E.T. e per i Centri Diurni Polifunzionali).

La grave violazione del criterio di residualità sarà causa di risoluzione del contratto previa diffida. La gravità sarà valutata tenuto conto anche della rilevanza economica e continuità della condotta.

#### **4. Organizzazione dei Campi estivi**

Nell'ambito del programma annuale delle attività deve essere prevista l'organizzazione di campi estivi, finalizzati ad offrire un'opportunità di aggregazione e socializzazione per i minori al fine di consentire loro di vivere esperienze arricchenti, importanti per la crescita. L'obiettivo principale è quello di soddisfare il bisogno dei bambini/bambine – ragazzi/ragazze di occupare il tempo estivo offrendo loro una valida opportunità di educazione alla socialità sotto la guida di operatori esperti e attraverso un programma complessivo di attività.

a) **Modello organizzativo:** i Campi estivi dovranno essere organizzati in *Moduli settimanali*, che prevedano almeno cinque giorni di attività per almeno sei ore giornaliere. Il numero di moduli settimanali varia in base alla chiusura dell'anno scolastico, come da calendario scolastico regionale, al fine di prevedere il coinvolgimento di un numero non esiguo di minori.

Le attività dovranno essere articolate in percorsi socioeducativi improntati sulla creatività, lo sport, l'esplorazione dell'ambiente e l'animazione; tali percorsi si basano sull'organizzazione di tempi condivisi dal gruppo dei minori, tendono alla facilitazione della relazione con i propri coetanei ma anche alla valorizzazione del contesto ambientale e degli elementi naturali che lo costituiscono.

Le attività dovranno essere articolate, utilizzando tutte le sedi a disposizione dei Centri diurni e le opportunità e le risorse naturali del territorio cittadino o extraurbano (località di mare, montagna, campagna...) che andrà a costituire un partner educativo di importanza fondamentale nella formazione dell'età evolutiva come facilitatore di esperienze reali.

**In tal senso ciascun modulo settimanale dovrà prevedere almeno due uscite esterne, una per balneazione e una per attività di educazione ambientale e/o culturale.**

I Centri diurni polifunzionali dovranno garantire tutto quanto necessario alla realizzazione delle attività, il pranzo e l'eventuale trasporto.

b) **Modalità di presentazione delle proposte:** i Centri diurni dovranno presentare la proposta di realizzazione della prestazione denominata "Campo estivo", al Servizio Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità, secondo i tempi e le modalità definite dal Servizio competente. L'istanza dovrà corredata da tutte le informazioni necessarie, per la sua approvazione e validazione da parte degli uffici, in relazione alle risorse effettivamente disponibili. La Proposta dovrà contenere in linea generale una dettagliata descrizione delle attività socioeducative da

realizzare con declinazione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi, il calendario settimanale delle attività, l'indicazione degli operatori impegnati per ciascun modulo settimanale proposto. Per la redazione di tale proposta sarà cura del Servizio Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità, produrre un documento metodologico con indicazioni di dettaglio anche relative alle proposte dell'attività "Campo estivo".

## **5. La metodologia e l'approccio educativo**

L'azione educativa si concretizza, da un lato, nella relazione che si stabilisce tra i bambini/bambine – ragazzi/ragazze e l'educatore, che accoglie ogni minore cogliendone e valorizzandone le capacità, dando la possibilità di arricchirsi del confronto con un adulto non-genitore e, dall'altro, nella dimensione educativa del gruppo, nell'ambito del quale ogni minore ha bisogno di inserirsi per abbandonare la sua dipendenza dai grandi e dar vita ad una nuova identità, attraverso l'esperienza di appartenenza a gruppi amicali.

Specie nei confronti dei minori di origine straniera, l'azione educativa, primariamente volta allo sviluppo olistico del minore nel contesto familiare e sociale, dovrà in ogni caso rispettarne le sue caratteristiche personali come religione e identità culturali, nel pieno rispetto dell'art. 8 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.

L'eventuale caratterizzazione religiosa del soggetto gestore potrà essere mantenuta nell'organizzazione delle attività del Centro diurno alla duplice condizione che essa sia chiara ed esplicitata al minore, ai genitori e agli operatori sociali, e nella stretta misura in cui essa sia funzionale e non impeditiva dell'applicazione dei progetti educativi. Competerà all'Ente l'adozione delle misure occorrenti per garantire anche ai minori di diversa religione l'accesso al servizio in condizioni paritarie.

Nell'ipotesi in cui nel quartiere non vi siano altri centri diurni non caratterizzati religiosamente, è fatto obbligo per il gestore di definire, congiuntamente ai Servizi sociali territoriali e al Servizio Centrale, le modalità più idonee per garantire il rispetto del citato diritto all'identità personale del minore ateo o di fede diversa.

Realizzare un accompagnamento educativo personalizzato significa predisporre interventi finalizzati e realmente individualizzati, all'interno di una progettualità ad ampio respiro che attenziona i molteplici aspetti della vita del minore e lo coinvolge responsabilmente nella definizione del suo progetto di vita.

Il Centro Diurno Polifunzionale predispone **per tutti i minori frequentanti il Progetto Educativo Individualizzato**, che costituisce uno dei principali strumenti operativi nel lavoro socioeducativo extrascolastico per rendere più efficace e concreta l'azione educativa e per dialogare, collaborare e integrare il lavoro di più professionisti. Nel P.E.I. vengono precisati gli obiettivi, le strategie per raggiungerli, i tempi di attuazione, le fasi e i criteri di verifica, che consentono di modificare e ridefinire il progetto durante il suo percorso attuativo.

Il P.E.I. viene redatto dagli educatori referenti dei vari minori in collaborazione con l'assistente sociale referente del Servizio Sociale territorialmente competente.

## **6. Destinatari del servizio**

Possono accedere al servizio dei Centri Diurni Polifunzionali i minori di età superiore ai 3 fino ai 16 anni, residenti nel Comune di Napoli, in presenza di particolari condizioni di disagio sociale del nucleo familiare, individuati mediante la valutazione dell'intensità del bisogno socioeducativo da parte del servizio sociale territoriale, con le modalità che verranno stabilite dall'Amministrazione comunale con successivo atto metodologico.

L'inserimento dei minori di età compresa tra i 3 e i 6 anni dovrà essere supportato da un'attenta valutazione dei bisogni prevalenti degli stessi, a cura del Servizio Sociale Territoriale, il quale dovrà valutare l'appropriatezza del servizio alle esigenze di ciascun minore nel contesto socioeducativo del centro individuato, tenendo conto delle caratteristiche del gruppo nel quale il minore verrebbe ad inserirsi.

Tale valutazione sarà supportata da un successivo documento metodologico sulle modalità di accesso e funzionamento centri diurni, redatto dal Servizio Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità.

I Servizi sociali territoriali provvederanno ad individuare i nuclei familiari beneficiari del servizio ed a raccogliere le richieste di accesso al Centro diurno scelto dal richiedente, nell'ambito dei posti disponibili presso ciascun Centro inserito nell'Elenco dei prestatori.

Le ammissioni dei minori hanno validità solo per l'anno sociale di riferimento e comunque fino a luglio di ciascun anno, fatta salva la copertura finanziaria del servizio così come garantita dagli stanziamenti di bilancio.

Le attività dei centri diurni decorreranno dal mese di avvio disposto per ciascun anno dal Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità, fino alla pausa estiva. Durante questo periodo temporale i Servizi Sociali Territoriali potranno disporre il primo inserimento del minore nel centro diurno individuato. Nelle successive annualità, l'accesso del minore al centro diurno deve essere espressamente riconfermato dal Servizio Sociale Territoriale con indicazione del bisogno sociale che ne motivi la sua permanenza.

Il servizio in parola è gestito attraverso il modello del "Centro Sociale Polifunzionale" per minori, le cui specifiche e i requisiti minimi sono delineati dall'allegato A) al Regolamento regionale n. 4/2014.

Il mantenimento dei requisiti per l'esercizio delle attività del Centro Diurno Polifunzionale per minori, ai sensi della normativa regionale applicabile, costituisce condizione necessaria per la prosecuzione delle prestazioni anche a fronte di una convenzione già stipulata. Eventuali mutamenti di fatto o di diritto che inficino tali condizioni comporteranno l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni vigenti.

Il Servizio "Centri Diurni Polifunzionali" promuove l'inclusione delle bambine/bambini - ragazzi/ragazze, con disabilità e/o portatori di bisogni educativi speciali, con l'intento di evidenziare una reciproca permeabilità e scambio tra ragazzi con potenzialità diverse all'interno di uno stesso gruppo.

Con l'inclusione di minori con disabilità, il servizio vuole fornire una cornice dentro la quale tutti i partecipanti alle attività possano essere ugualmente valorizzati, rispettati e ai quali siano offerte le medesime opportunità. Si tratta, dunque, di promuovere un approccio globale non centrato unicamente sul singolo minore con disabilità, ma che si rivolge a tutti i minori e a tutte le loro potenzialità.

Per quanto sopra, nell'ambito del servizio è prevista la possibilità di inclusione di bambini/bambine – ragazzi/ragazze con disabilità e/o bisogni educativi speciali, che non necessitano di assistenza individuale continuativa e per i quali, su valutazione del Servizio sociale territoriale, le attività proposte nei Centri diurni rappresentino una offerta appropriata rispetto alle specifiche esigenze e bisogni di tipo socioeducativo e relazionale.

## **7. Gestione delle assenze e dimissioni dal servizio**

Il percorso educativo del minore presso il Centro diurno polifunzionale può essere interrotto solo su disposizione dell'Amministrazione Comunale, a seguito di comunicazione e relazione da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, per il venire meno delle condizioni di bisogno che ne avevano giustificato l'immissione o per decisione dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di decisione dell'esercente la responsabilità genitoriale, l'Ente prestatore ha l'obbligo di darne formale comunicazione al Servizio Sociale territorialmente competente ed al Servizio Politiche per l'infanzia entro tre giorni, con la formale dichiarazione dei genitori di rinuncia al servizio, corredata di documento di identità.

L'ente prestatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale territorialmente competente ed al Servizio Politiche per l'infanzia eventuali assenze dei minori superiori ai cinque giorni continuativi senza giustificata motivazione. L'ente prestatore è tenuto inoltre a comunicare la frequenza irregolare del minore, se dovesse compromettere o nuocere gravemente all'attuazione del percorso educativo.

Il Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità si riserva di dimettere d'ufficio i minori che saranno assenti in modo continuativo per un periodo pari a dieci giorni mensili, previa verifica delle cause delle assenze di concerto con il Servizio sociale territorialmente competente.

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, è ammessa la partecipazione del minore alle attività scolastiche in orario coincidente con quello del centro diurno, purché siano definite forme e modalità di raccordo tra i progetti educativi offerti dalla scuola e dal servizio finanziato dal Comune. Dette modalità di raccordo dovranno essere approvate dal Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità in modo puntuale, se riferite ad un singolo minore, o relativamente al progetto se coinvolti una pluralità di minori appartenenti ad un medesimo gruppo scolastico.

**La permanenza del minore al Centro diurno, in ragione degli altri impegni scolastici concomitanti del minore, non potrà comunque essere inferiore mediamente a 2 ore al giorno e a 40 ore al mese.** Ove consti la continuità di una minore frequenza del Centro diurno impegnato in attività scolastiche, dovrà presumersi l'inefficace fruizione del servizio con la necessità di una rivalutazione della presenza del minore presso il centro.

I Servizi sociali territoriali, congiuntamente con gli assistenti sociali del Servizio centrale, valuteranno l'incidenza delle suddette interferenze con l'efficace svolgimento del progetto educativo da svolgersi presso il Centro diurno polifunzionale, adottando le opportune misure correttive.

In ogni caso, in applicazione del principio di residualità di cui all'art. 3, il corrispettivo versato all'Ente gestore dovrà essere parametrato alle ore di effettiva ed esclusiva frequentazione del Centro.

Costituisce prestazione contrattuale esigibile nei confronti dell'Ente Gestore l'instaurazione di un clima partecipativo favorevole alla assiduità della presenza del minore portatore di bisogni sociali di tipo educativo fin dall'apertura delle attività, e ciò al fine di consentire una razionale programmazione delle stesse nell'arco dell'intero pomeriggio. Ai fini della efficace prosecuzione del progetto educativo di ciascun minore, è dunque essenziale sensibilizzare le famiglie al fine di garantirne la puntualità e la continuità delle presenze.

L'accesso del minore al Centro Diurno non è consentito dopo le 15:00.

Per quanto sopra, le presenze e le assenze dovranno essere registrate prontamente, entro le ore 15:00, nel sistema informatico messo a disposizione del Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità del Comune di Napoli.

Il rispetto dell'orario massimo di caricamento è funzionale, tra l'altro, a far sì che il Servizio possa operare controlli efficaci e concomitanti sull'erogazione delle prestazioni. La mancata registrazione delle presenze oltre le ore 15:00, pertanto, comporterà automaticamente il mancato riconoscimento della retta relativamente al periodo di presenza non correttamente caricato.

La reiterata e sistematica mancata osservanza degli obblighi di tempestiva registrazione delle assenze e delle presenze, poiché essenziale al fine di garantire l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche che finanziano il servizio, costituisce di per sé grave inadempimento e potrà essere valutata anche ai fini della risoluzione contrattuale.

Saranno riconosciuti agli Enti Gestori i corrispettivi per le assenze maturate a fronte della produzione di una attestazione, sottoscritta dalle famiglie, dalla quale si evincano i motivi di oggettivo impedimento alla presenza del minore alle attività del centro (malattia, visite mediche, indifferibili e serie motivazioni familiari). In tali circostanze, verrà riconosciuto il 30% della tariffa per massimo 5 giorni al mese.

## **8. Equipe operatori**

L'equipe del servizio Centro diurno polifunzionale è composta da un operatore ogni 10 minori, e da un coordinatore, che deve essere uno degli operatori, nel rispetto degli standard previsti dal Regolamento n. 4/14:

- almeno il 70% operatori rientranti nelle figure professionali di II livello come individuate nel regolamento regionale n. 4/2014;
- almeno il 30% operatori rientranti nelle figure professionali di III livello come individuate nel regolamento regionale n. 4/2014, di cui uno con funzioni di coordinatore/educatore.

L'equipe degli operatori deve essere coerente con quella presentata per la richiesta di Autorizzazione al funzionamento ed eventuali successive sostituzioni regolarmente comunicate all'Ente che ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione.

Con riferimento al ruolo di coordinamento, solo nei centri diurni polifunzionali autorizzati al funzionamento fino a 50 minori, il coordinatore potrà svolgere altresì le funzioni di educatore.

Per quanto sopra, nei Centri diurni di ricettività fino a 50 minori, l'educatore, sarà impegnato per 32 ore settimanali, di cui 20 di attività frontali e 12 di attività di back office in assolvimento del ruolo di coordinatore.

Per i centri diurni aventi ricettività superiore ai 50 minori, l'intero monte ore del coordinatore dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività di back office e dovrà essere assicurata comunque un rapporto di uno a dieci tra educatori e minori.

Al Coordinatore spetta il compito di organizzare il lavoro dell'equipe e coordinare le attività operative, prevedendo incontri periodici degli operatori impegnati, al fine di svolgere una funzione di programmazione, verifica e valutazione condivisa. È compito del coordinatore garantire l'utilizzo, da parte dell'equipe di professionisti, dell'uso degli strumenti di lavoro redatti in raccordo con il servizio centrale, monitorare in maniera costante e puntuale la qualità e la funzionalità degli stessi in riferimento alle esigenze del servizio.

Compete al Coordinatore l'accompagnamento all'equipe degli operatori con riferimento all'individuazione delle metodologie operative utili alla realizzazione delle singole attività come su evidenziate. Il coordinatore agisce una funzione di monitoraggio alle modalità di definizione ed alle tempistiche di redazione dei PEI assegnati a ciascun educatore, assicurando il rispetto delle indicazioni garantite dal Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità.

Il coordinatore curerà la registrazione delle presenze dei minori presso il centro diurno, ed adotterà tutti gli strumenti, anche informatici, per il costante monitoraggio delle attività, per l'elaborazione di report periodici finalizzati alla valutazione della rispondenza del servizio effettuato, alla verifica del gradimento dei destinatari del servizio.

Egli è responsabile dell'utilizzo e l'alimentazione della piattaforma informatica Qsnap, la quale dovrà essere utilizzata per l'inserimento di tutti i dati richiesti circa i singoli minori in carico.

Il corretto adempimento di quanto sopra indicato, ivi compresa la regolare alimentazione della piattaforma Qsnap, costituisce prestazione essenziale della convenzione di servizio, in relazione all'importanza di assicurare il coordinamento statistico e metodologico dei dispositivi attivati dai Centri diurni Polifunzionali.

Il coordinatore è individuato come l'interlocutore privilegiato che curerà la sinergia ed il raccordo costante con il Servizio sociale territoriale e con il servizio centrale Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità.

Ciascun operatore con funzioni di educatore sarà impegnato per 22 ore settimanali di cui 20 ore di attività frontali e 2 ore di attività di back office. da riservare alle attività di back office.

Agli operatori è affidato il compito di accompagnare i bambini/bambine - ragazzi/ragazze attraverso l'intero percorso progettuale, di elaborare, in accordo con l'equipe, il piano di attività **per ciascun ragazzo ed il PEI per tutti i partecipanti**, di realizzare le attività laboratoriali, sportive, ludiche, di curare le relazioni e garantire la partecipazione delle famiglie alla costruzione dei percorsi di gruppo ed individuali.

Con riferimento alla redazione dei PEI, con successivo atto metodologico saranno definiti gli strumenti da utilizzare ed i criteri utili alla redazione degli stessi. Il PEI dovrà essere redatto per tutti i minori che prendano parte alle attività; per i centri diurni con ricettività superiore ai 50 minori potrà essere predisposta una versione semplificata.

L'equipe educativa è affiancata da un operatore di II livello specificamente incaricato della funzione di supporto ai gruppi in cui siano presenti minori con disabilità certificata ed impegnato in 22 ore di lavoro settimanali, di cui 20 ore da dedicare alle attività frontali e 2 ore da riservare alle attività di back office. In presenza di uno o più minori disabili sarà necessario prevedere almeno un operatore fino a cinquanta minori; due operatori in caso di frequenza da cinquanta a cento minori e almeno quattro minori disabili; tre operatori oltre i cento bambini e presenza di almeno otto minori disabili.

Sotto pena di risoluzione contrattuale, l'Ente convenzionato si impegna ad applicare il contratto collettivo più attinente all'attività svolta, nazionale o territoriale vigente, stipulato con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, con la corresponsione ai lavoratori impiegati per lo meno della retribuzione minima prevista che, in ogni caso, non deve essere inferiore a quella di cui all'art. 36 della Costituzione. A tale fine il contratto collettivo nazionale di riferimento è il "Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - triennio 2017 - 2019", del 21/5/2019, come rinnovato in data 24 gennaio 2024 ed integrato con CCNL 5 marzo 2024 - Codice CNEL "T151".

In esecuzione della delibera di G.C. n. 297 del 19/7/2024, l'Appaltatore è tenuto ad applicare per i propri dipendenti in ogni caso un trattamento minimo lordo inderogabile pari a 9 euro l'ora, pena la risoluzione contrattuale.

Copia dei contratti individuali di lavoro dovranno essere trasmessi al Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità entro 10 giorni dall'inizio delle attività unitamente agli UNILAV. Si specifica che gli operatori dovranno essere contrattualizzati direttamente dall'Ente prestatore del servizio.

Nel caso in cui l'Ente impieghi personale religioso, privo di rapporto di lavoro subordinato, dovrà fornire specifica dichiarazione e documentazione a corredo.

**Il Contratto dovrà essere stipulato per 32 ore settimanali per il coordinatore e per 22 ore settimanali per gli operatori e dovrà esplicitamente menzionare il tipo di contratto collettivo applicato, il numero di ore di lavoro settimanali,** la paga oraria, lo stipendio mensile ed annuale, la qualifica professionale. Conseguentemente, nell'UNILAV dovrà essere precisato l'inquadramento del lavoratore con un profilo professionale compatibile con il ruolo educativo svolto presso il Centro Diurno e comunque nel rispetto dei requisiti previsti dalla L. 15 aprile 2024, n. 55 per i lavoratori con mansioni riservate al profilo degli educatori professionali socio-pedagogici.

Rappresentando la stabilità dell'equipe educativa il fondamento imprescindibile per la costruzione di relazioni educative significative nonché la premessa essenziale per la programmazione di interventi di qualità l'ente dovrà garantire per tutta la durata del servizio il contenimento del turn over, quale regole funzionamento e qualità del servizio reso, fornendo adeguate motivazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione immediata con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze previsti dal Catalogo regionale. Qualora necessarie, le sostituzioni degli operatori, definitive o temporanee di durata superiore ad un mese, devono essere autorizzate dal Servizio Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità.

In caso di presenza di operatori volontari, il Centro diurno dovrà comunicare al Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità le loro generalità, il curriculum vitae, il periodo della loro presenza presso il Centro diurno e il tipo di attività in cui saranno impegnati.

## **9. Corrispettivi delle prestazioni**

In applicazione della delibera di G.R. n. 372 del 7/8/2015, l'Amministrazione riconosce ai Centri diurni polifunzionali una retta giornaliera per ogni minore iscritto onnicomprensiva pari:

- 24,04 euro per ospite, incluso il vitto;
- 18,04 euro per ospite, escluso il vitto.

Le tariffe di cui trattasi, come da allegato B) alla delibera della Giunta Regionale n. 372 del 07/08/2015, sono onnicomprensive.

L'eventuale adozione di un provvedimento di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi residenziali e semi-residenziali integrerà il presente avviso, con effetti decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del provvedimento. È esclusa in ogni caso la retroattività dell'applicazione del nuovo sistema tariffario.

La retta è calcolata è comprensiva di qualsiasi ogni possibile voce di spesa, fatte salve attività straordinarie specificamente approvate dal Servizio, come risultante dal prospetto allegato "piano dei costi".

Ai termini della "Nota metodologica di calcolo per la determinazione delle tariffe per le prestazioni erogate dai servizi residenziali e semi-residenziali di cui alla DGR n. 107/2014", allegato B) alla delibera di G.R. n. 372 del 07/08/2015, all'interno della tariffa sono compresi i costi di personale e i costi di funzionamento specifici del servizio.

Il Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità riconoscerà a parte i costi del trasporto dei minori presso il Centro diurno polifunzionale, nella misura in cui tale spesa sia ritenuta necessaria per garantire la loro frequenza, per un corrispettivo pari a 3,30 euro al giorno per ogni minore, e a condizione dell'effettiva fruizione del servizio. L'eventuale fruizione del solo viaggio di andata o di ritorno, dà diritto al rimborso di 1,65.

L'effettiva fruizione del servizio aggiuntivo di trasporto comporta l'onere della sua annotazione nel sistema informatico di rilevazione delle presenze.

Parimenti, nel caso in cui sia necessario avvalersi di operatori di supporto specializzati per l'assistenza ai minori con disabilità, attesa l'estraneità della componente dei costi previsti dalla nota metodologica di cui all'allegato B della del. G.R. 372/2015, verrà riconosciuto all'Ente un rimborso aggiuntivo, parametrato al costo del lavoro desunto dalla tabella ministeriale "Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento" di cui al Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 del Ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali, i quali tengono conto dei costi di sostituzione in relazione alle ore mediamente lavorate nel corso dell'anno per lavoratore. Detti costi sono calcolati al netto dell'indennità di turnazione e con applicazione dell'aliquota I.R.A.P. regionale agevolata valevole per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e le cooperative sociali, viene determinato come segue:

<b>Dal 1/12/2025 al 30/9/2025</b>						
CA T	Costo orario al netto I.T.	Ore teoriche	Costo orario teorico	% IRAP (Campania)	IRAP/ ore	Totale
D1	33.260,39	<b>1.548,00</b>	21,48604005	4,97	1,07	<b>22,55</b>
<b>Dal 1/10/2025 al 31/7/2026</b>						
CA T	Costo orario al netto I.T.	Ore teoriche	Costo orario teorico	% IRAP (Campania)	IRAP/ ore	Totale
D1	33.883,55	<b>1.548,00</b>	21,88859819	4,97	1,09	<b>22,98</b>

<b>Determinazione costo settimanale aggiuntivo per operatore</b>				
Periodo di applicazione	costo orario		ore settimana	Totale
dal 1/1/2025 al 30/9/2025	22,55	*	20	= 451,08
dal 1/10/2025 a fine contratto	22,98	*	20	= 459,53

I costi del personale ausiliario non sono soggetti a variazione anche nella prospettiva di una variazione della percentuale dell'IRAP Campania, a meno di un incremento complessivo pari o superiore al 5%.

Ove l'Ente impieghi per tali funzioni personale religioso privo di rapporto di lavoro subordinato, verrà applicato, in luogo dell'importo come sopra stabilito, un rimborso pari a 3,25 euro per ora, in relazione al suo effettivo impiego in ragione delle presenze dei minori con disabilità presso il Centro.

Nell'eventualità di una modifica al sistema tariffario regionale che preveda l'inclusione dei costi del trasporto e dei costi del personale ausiliario, sempre che sia espressamente dichiarata direttamente applicabile anche alle convenzioni in essere, comporterà l'applicazione della tariffa regionale in luogo del rimborso dei costi per il viaggio e del personale ausiliario previsti dal presente articolo.

Con la sottoscrizione della convenzione presente convenzione, l'Ente convenzionato accetta incondizionatamente l'applicazione delle suddette tariffe, verificando preventivamente la sostenibilità della commessa secondo i propri criteri di gestione e organizzazione aziendale.

Il Centro è dunque tenuto ad avvalersi di personale professionalizzato in possesso dei requisiti richiesti, che deve essere contrattualizzato secondo la normativa vigente in riferimento ai contratti di lavoro di settore e nel rispetto delle categorie previste per i profili professionali richiesti.

In caso di assenza del minore, opportunamente giustificata e documentata dalla famiglia al Centro diurno, e dal Centro diurno al Servizio Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità, verrà corrisposta all'Ente prestatore l'80% della retta prevista per le sole attività, e dunque per 14,43 euro al giorno, fino ad un massimo di cinque giorni per mese, anche non continuativi.

Per i Campi Estivi sarà corrisposta una quota pro-capite per la partecipazione ad ogni singolo modulo settimanale pari alla tariffa già applicata dal Centro Diurno con un supplemento giornaliero pari a € 5,50. La quota si intende comprensiva di tutte le attività e spese necessarie (personale, trasporto, pranzo, materiali, assicurazione, etc..).

Nel caso in cui sia necessario avvalersi di personale ausiliario per minori con disabilità, verranno riconosciuti i seguenti costi settimanali aggiuntivi per operatore:

<b>Determinazione costo settimanale aggiuntivo per operatore (centri estivi)</b>				
Periodo di applicazione	costo orario		ore settimana	Totale
dal 1/1/2025 al 30/9/2025		*	30	= 676,62

	22,55				
dal 1/10/2025 a fine contratto	22,98	*	30	=	689,29

Ove l'Ente impieghi personale religioso non contrattualizzato per svolgere le funzioni di operatore di supporto ai minori con disabilità, verrà applicato, in luogo dell'importo come sopra stabilito, un rimborso pari a 3,25 euro per ora, in relazione al suo effettivo impiego in ragione delle presenze dei minori con disabilità presso il Centro Diurno Polifunzionale.

La fatturazione del servizio avverrà a scadenze bimestrali, in base ai dati inseriti sul sistema informatico di rilevazione delle presenze (assenze e presenze giornaliere, numero di pasti, numero dei servizi di trasporto, presenza dell'operatore di supporto). L'Ente gestore potrà emettere fattura recependo integralmente il prospetto trasmesso, che formerà allegato obbligatorio alla fattura.

Nel caso in cui il prospetto trasmesso non coincida con quello risultante dai sistemi informatici, la fattura verrà rigettata.

In ogni caso la fattura bimestrale dovrà essere accompagnata, oltre che dal citato prospetto contabile, da una relazione sulle attività svolte.

### **10. Procedura per la conferma degli Enti prestatori già convenzionati con il Comune di Napoli**

I Centri diurni polifunzionali per minori già convenzionati con il Comune di Napoli dovranno presentare istanza di conferma all'inserimento nell'Elenco degli enti idonei al convenzionamento, compilando il modello allegato n. 1, i calendari delle attività e la composizione dell'equipe educativa, utilizzando i format predisposti, la Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale, come più avanti specificato, ed il Patto di integrità. Occorrerà presentare nuova documentazione solo in caso di modifiche rispetto a quella presentata per il convenzionamento per l'anno 2022/2024.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente e presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it](mailto:politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it) e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno **7/02/2025**.

**Ogni documento dovrà corrispondere ad un file in formato PDF.**

1. **Istanza**, (allegato n. 1) che deve contenere tutte le informazioni relative all'ente partecipante e al legale rappresentante e recare la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto partecipante. Nell'istanza dovrà essere indicata pena l'esclusione il recapito presso il quale il concorrente riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo, Numero di Fax, Indirizzo di Posta elettronica e di Posta Elettronica Certificata).

Nell'istanza andrà indicato anche il numero massimo di minori che ciascun Centro dichiara di essere disponibile ad accogliere nell'ambito del rapporto convenzionale con il Comune di Napoli.

2. **Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale:**

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di carattere generale previsti nel Capo II, part V, del d.lgs. 36/2023; in particolare gli Enti dovranno dichiarare:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'inesistenza delle ipotesi di esclusione e l'insussistenza delle cause ostativa previste articoli 94, 95 e 98 e ss. D.Lgs. 36/2023 ai fini nominativi e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate precisando se vi sono soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Si ricorda che, ai fini dell'art. 94, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la domanda di partecipazione dovrà recare le dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei soggetti di cui al comma 3° del d.lgs. 36/2023 (operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; titolare o direttore tecnico se si tratti di impresa individuale; socio amministratore o direttore tecnico se si tratti di società in

- nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o socio unico; amministratore di fatto) in carica e attestante quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, nonché, specificamente, che nei loro confronti:
- che non sia stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:
    - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
    - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché' all'articolo 2635 del codice civile;
    - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
    - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea del 26 luglio 1995;
    - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
    - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
    - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - l'insussistenza, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4; bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato;
  - l'adozione, in capo all'operatore economico, della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - l'adempimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o di presentazione della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito, in quanto applicabile;
  - l'insussistenza della condizione di sottoposizione a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, o dell'avvio di procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
  - la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  - la non commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in

cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10 del d.lgs. 36/2023. Tale esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

- l'insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- l'insussistenza di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'articolo 16 del d.lgs. 36/2023;
- la non ricorrenza di un illecito professionale grave ai sensi dell'art. 98 d.lgs 36/2023;
- la non ricorrenza di gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali;

**3. Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere speciale e di seguito riportate:**

- Dichiarazione sulla composizione dell'Equipe operativa nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento regionale, con indicazione dei dati anagrafici, ruolo nel servizio, titolo di studio e se trattasi di figura professionale di III o IV livello così come previsto dal regolamento Regionale N. 4/2014, indicando inoltre se trattasi di personale religioso privo di contratto di lavoro, con specifica attestazione circa l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);
- Dichiarazione sulla posizione conforme agli obblighi previsti dal capo I della legge 383/2001 e successive modifiche e integrazioni, in materia di emersione di lavoro irregolare, e di applicare integralmente, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
- Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura resa con le formalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., così come stabilito di recente, dalla legge 12/11/2011 n° 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione; denominazione, forma giuridica e sede; oggetto sociale e attivazione dell'oggetto sociale attinente al servizio oggetto della gara; sistema di amministrazione e controllo; informazioni sullo statuto; informazioni patrimoniali e finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate; eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i.

In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui al DPR 445/2000, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale.

**4. Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:**

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni;
- essere a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione definitiva e i pagamenti all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove

- dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: [www.comune.napoli.it/risorsestrategiche](http://www.comune.napoli.it/risorsestrategiche);
- essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 - così come , così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, conformandosi inoltre alle nuove disposizioni introdotte in materia dal DPR 81/2023 - che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo;
  - attestare, ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Napoli e per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L'Ente convenzionato è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
  - impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
  - accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata;

A titolo esemplificativo, le dichiarazioni potranno essere rese secondo quanto riportato nell'allegato 1 al presente avviso pubblico.

All'istanza dovranno essere allegati:

- fotocopia di valido documento di riconoscimento (se l'istanza non sia firmata digitalmente);
- copia del "Patto d'Integrità": La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" ha approvato il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. *Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa.*

La documentazione trasmessa tempestivamente al Servizio potrà essere integrata da ogni elemento mancante con esclusione della documentazione che compone il progetto tecnico. Trova in applicazione l'art. 101 del d.lgs. 36/2023 in tema di soccorso istruttorio.

## **11. Procedura per la selezione dei nuovi Enti che richiedono di essere inseriti nell'Elenco dei prestatori idonei al convenzionamento per il servizio di Centro diurno polifunzionale per minori per il biennio 2024 – 2026 – integrazione.**

### **Soggetti proponenti e condizioni di ammissibilità**

Possono presentare la propria istanza entro il termine e secondo le modalità stabiliti dal presente Avviso pubblico, i soggetti in possesso del titolo di Autorizzazione al funzionamento e del titolo di accreditamento per l'esercizio delle attività di Centro Polifunzionale per minori rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 4/14. La sede del Centro Polifunzionale per minori deve ricadere nel territorio cittadino o nei comuni limitrofi e vicini.

L'ente prestatore deve essere in possesso di esperienza in attività socio-educative per minori, di almeno 18 mesi negli ultimi quattro anni (in riferimento alla data di pubblicazione dell'Avviso) adeguatamente documentata.

### **Modalità di presentazione delle istanze**

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente e presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it](mailto:politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it) e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno **7/02/2025**.

**Ogni documento dovrà corrispondere ad un file in formato PDF.**

5. **Istanza**, (allegato n. 2) che deve contenere tutte le informazioni relative all'ente partecipante e al legale rappresentante e recare la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto partecipante. Nell'istanza dovrà

essere indicata pena l'esclusione il recapito presso il quale il concorrente riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo, Numero di Fax, Indirizzo di Posta elettronica e di Posta Elettronica Certificata).

Nell'istanza andrà indicato anche il numero massimo di minori che ciascun Centro dichiara di essere disponibile ad accogliere nell'ambito del rapporto convenzionale con il Comune di Napoli.

## 6. Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale:

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di carattere generale previsti nel Capo II, part V, del d.lgs. 36/2023; in particolare gli Enti dovranno dichiarare:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'inesistenza delle ipotesi di esclusione e l'insussistenza delle cause ostative previste articoli 94, 95 e 98 e ss. D.Lgs. 36/2023 ai fini nominativi e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate precisando se vi sono soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Si ricorda che, ai fini dell'art. 94, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la domanda di partecipazione dovrà recare le dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei soggetti di cui al comma 3° del d.lgs. 36/2023 (operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; titolare o direttore tecnico se si tratti di impresa individuale; socio amministratore o direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o socio unico; amministratore di fatto) in carica e attestante quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, nonché, specificamente, che nei loro confronti:

- che non sia stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
  - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
  - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea del 26 luglio 1995;
  - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'insussistenza, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4; bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni

antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato;

- l'adozione, in capo all'operatore economico, della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'adempimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o di presentazione della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito, in quanto applicabile;
- l'insussistenza della condizione di sottoposizione a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, o dell'avvio di procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- la non commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10 del d.lgs. 36/2023. Tale esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- l'insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- l'insussistenza di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'articolo 16 del d.lgs. 36/2023;
- la non ricorrenza di un illecito professionale grave ai sensi dell'art. 98 d.lgs 36/2023;
- la non ricorrenza di gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali;

**7. Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere speciale e di seguito riportate:**

- Dichiarazione sulla composizione dell'Equipe operativa nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento regionale, con indicazione dei dati anagrafici, ruolo nel servizio, titolo di studio e se trattasi di figura professionale di III o IV livello così come previsto dal regolamento Regionale N. 4/2014, indicando inoltre se trattasi di personale religioso privo di contratto di lavoro, con specifica attestazione circa l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);
- Dichiarazione sulla posizione conforme agli obblighi previsti dal capo I della legge 383/2001 e successive modifiche e integrazioni, in materia di emersione di lavoro irregolare, e di applicare integralmente, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non aver ricevuto contestazioni per il medesimo servizio e/o servizi analoghi, opportunamente motivate e circostanziate, su elementi significativi relativi alla qualità delle prestazioni rese.

- Dichiarazioni circa il possesso di esperienza in attività di centri socio-educativi e aggregativi per minori, di almeno 18 mesi negli ultimi quattro anni (in riferimento alla data di pubblicazione dell'Avviso) rese per conto di enti pubblici, con specifica indicazione dell'ente pubblico committente, della determinazione dirigenziale di affidamento, della durata in mesi, della tipologia di servizio reso;
  - Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura resa con le formalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., così come stabilito di recente, dalla legge 12/11/2011 n° 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione; denominazione, forma giuridica e sede; oggetto sociale e attivazione dell'oggetto sociale attinente al servizio oggetto della gara; sistema di amministrazione e controllo; informazioni sullo statuto; informazioni patrimoniali e finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate; eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i.
- In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui al DPR 445/2000, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale.

**8. Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:**

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni;
- essere a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione definitiva e i pagamenti all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: [www.comune.napoli.it/risorsestrategiche](http://www.comune.napoli.it/risorsestrategiche);
- essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 - così come , così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, conformandosi inoltre alle nuove disposizioni introdotte in materia dal DPR 81/2023 - che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo;
- attestare, ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Napoli e per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L'Ente convenzionato è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata.

A titolo esemplificativo, le dichiarazioni potranno essere rese secondo quanto riportato nell'allegato 1 al presente avviso pubblico.

All'istanza dovranno essere allegati:

- fotocopia di valido documento di riconoscimento (se l'istanza non sia firmata digitalmente);
- copia del "Patto d'Integrità": La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017:

Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” ha approvato il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. *Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa;*

- la seguente documentazione concernente l'accreditamento dell'Ente:
  - o *Provvedimento Dirigenziale di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento*
  - o *Titolo di godimento dell'immobile dove si realizza il servizio;*
  - o *Planimetria quotata dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi;*
  - o *Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Soggetto prestatore;*
  - o *Carta dei servizi ai sensi dell'art. 10, comma 2, del R.R. 16 del 23 novembre 2009, conforme allo schema di cui alla Delibera di G.R. Campania n. 1835, adottata dalla struttura;*
  - o *Polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;*
  - o *Relazione sulla gestione delle emergenze*
  - o *Parere di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dall'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva del Distretto Sanitario territorialmente competente, in uno alla planimetria costituente parte integrante della certificazione stessa.*
  
- **il Progetto tecnico**, predisposto utilizzando quali paragrafi i punti indicati nel Formulario Allegato n. 3.

**Gli Enti che non hanno sede nel territorio del Comune di Napoli dovranno presentare la documentazione idonea ad accertare il titolo di godimento della sede (proprietà, affitto, comodato d'uso regolarmente registrati), planimetria quotata dei locali accompagnata da una relazione descrittiva della sede e da rilievi fotografici.**

## 12. Criteri di valutazione degli enti interessati

La valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico degli Enti prestatori ai fini del loro inserimento nell'Elenco sarà effettuata sulla scorta degli elementi di qualità, riferiti alle aree e agli indicatori di seguito indicati, ai quali verranno attribuiti i relativi punteggi.

Per l'accesso all'Elenco dei soggetti prestatori il punteggio dovrà essere non inferiore a punti 35.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti
A	Conoscenza delle caratteristiche e dei bisogni delle famiglie destinatarie dell'intervento con particolare riferimento ai disagi dei bambini e dei ragazzi in relazione al percorso di crescita e ai riferimenti socio-educativi proposti.	10
B	Descrizione e articolazione delle attività e del piano di offerta educativa con indicazione dei moduli standard settimanali previsti.	15
C	Descrizione del modello di intervento e coinvolgimento delle famiglie, con particolare attenzione alle attività proposte per la creazione di spazi di confronto e partecipazione attiva delle famiglie al progetto educativo.	10
D	Descrizione dell'approccio metodologico e degli strumenti di lavoro, con particolare riferimento al progetto educativo di gruppo (Peg) e al progetto educativo individuale (Pei).	10
E	Modalità di costruzione del lavoro di rete territoriale, di raccordo con i servizi sociali e socio-sanitari, di collaborazione e confronto con le scuole, con le diverse agenzie educative territoriali e con le risorse formali e informali del territorio.	10
F	Descrizione della metodologia e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione.	5

<b>Punteggio Totale</b>	<b>Max 60 punti</b>
-------------------------	---------------------

Sulla scorta della valutazione effettuata circa il possesso dei requisiti di carattere generale e specifico, verrà approvato l'Elenco dei soggetti prestatori idonei per la stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro Polifunzionale per minori per il biennio 2024 - 2026 con i quali sottoscrivere apposita convenzione.

La valutazione sarà operata in seduta riservata da una apposita Commissione nominata successivamente alla scadenza dei termini di presentazione dell'istanza.

### **13. Effetti e durata della Convenzione**

La convenzione ha durata dalla stipula al mese di luglio 2026, e disciplina i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli ed il soggetto prestatore, fermo restando che gli effetti della convenzione si esplicheranno solo in caso di concreto inserimento di minori e di relativa autorizzazione alla spesa.

Il rapporto contrattuale sarà regolato secondo le clausole contenute nello schema di convenzione in allegato al presente avviso.

### **14. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) l'ente è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Napoli. Vengono affidati all'aggiudicatario l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L'affidatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

### **15. Protocollo di legalità**

Alla procedura e alla convenzione troverà applicazione il Protocollo di legalità in materia di appalto. A tale proposito, si evidenzia che il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it), nonché sul sito Web del Comune di Napoli [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente lettera d'invito, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

## **PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI**

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

### **ART. 2**

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad

inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il

termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

#### **ART. 8**

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

#### **7.2 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio

*Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

#### *7.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*

*Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Il codice di comportamento è integrato altresì dalle disposizioni di cui al DPR 81/2023,*

#### *7.4 Patto di Integrità*

*La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.*

*Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato dal concorrente nella Busta A "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione.*

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto digitalmente e trasmesso unitamente alla domanda di convenzionamento.

### **16. Rinvio allo schema della convenzione**

Il rapporto contrattuale tra il Comune di Napoli e gli enti gestori dei centri diurni si conformerà alle clausole dello schema di convenzione allegato alla determina di approvazione del presente avviso.

### **17. Contatti e chiarimenti**

I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati **esclusivamente** mediante quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail: [politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it](mailto:politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it), entro e non oltre il **27 gennaio 2025**.

Al fine di garantire la parità di trattamento non è ammessa altra forma di richiesta di chiarimenti e di informazioni concernenti la gara al di fuori della PEC.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito web comunale nell'apposita sezione entro il **31 gennaio 2025**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
POLITICHE PER L'INFANZIA E  
L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'  
DOTT. GIANLUCA PISANO